

riiulii, salvis decisionibus statutorum observandorum sine derogatione. — Impressum Venetiis, per magistrum Christoforum de Paris de Mandello, 1497, die XX februarj, c. 30, non n., f.

Caratteri rotondi, con signature e registro, senza numerazione e custodia. La riforma di quelle leggi avvenne nel 1429.

— **e**) Constitutiones patriae Foriulii cum additionibus noviter impressis. — Venetiis, per Bernardinum de Vitalibus venetum, anno Domini 1524, die 20 aprilis, c. 4, non n., I-LXVIII, 69-70, f.

Rilevasi dalla dedica di G. Belloni a Girolamo Santorino, che questi insieme con Serafino Busato compilò gli statuti. L'indice al principio è redatto per materia, colle citazioni delle rubriche. Le tre ducali a stampa di Francesco Foscari (1425-1429), apposte al fine di molti esemplari, sono d'altra stampa, a caratteri gotici. L'esemplare del cav. Emm. Cicogna di Venezia è postillato di mano di illustri giureconsulti friulani, fra' quali Francesco di Rubeis e Flaminio suo figlio.

— **d**) Constitutiones patriae Foriulii, cum additionibus, noviter impressae. — Venetiis, 1565, ex off. Domin. Guerraei et Jo. Bapt. fratrum, c. 112, 4.^o

Alla dedica del Belloni si sostituì quella di Jacopo Fannio al collegio de' giureconsulti di Udine (9 maggio 1565), nella quale leggesi, che ne imprese la correzione Giuseppe Fabrizio. Le rubriche sono 193. Il testo è lo stesso della edizione 1524, aggiuntevi le ordinazioni ducali fino al 1563.

— **e**) Statuti della patria del Friuli rinnovati. — Udine, 1673, appresso gli Schiratti, p. 12, non n. 156, 8, non n. 4.^o

— **f**) Gli stessi. — Udine, 1705.

— **g**) Statuti della patria del Friuli rinnovati e dedicati all'ill. et ecc. sig. Girolamo Ascanio Zustinian fu glorios. luogotenente generale della medesima patria. — Udine, 1707, Andrea Angeli, p. 14, non n., 143, 7 non n. 4.^o

Nell' introduzione o dedica dei deputati (Udine, 1673) scrivesi: *le nostre leggi patrie portandosi alla stampa, quasi rinnovata Fenice dopo il corso di due secoli ec.* Gli statuti dividonsi in capitoli 158. Il doge Domenico Contarini, con parte 9 marzo, 1762, tratta della riforma delle vecchie costituzioni, e con parte maggio, 1673, approva la versione dello statuto, dichiarando necessaria la emenda di alcune alterazioni.